CHE APPROVA LA CONVENZIONE PER LA CESSIONE AL MUNICIPIO DI GENOVA DI QUELL'ARSENALE MARITTIMO E DEL CANTIERE DELLA FOCE

# Art. 20 (Convenzione)

I diritti da percepire sulle navi per la loro entrata e permanenza sugli scali e nel bacino, e per l'accosto alle calate, saranno regolati secondo una tariffa proposta dal Municipio ed approvata dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, rinnovabile ogni quinquennio. Questa approvazione avra' gli effetti di un maximum che sara' in facolta' del Municipio di ribassare.

Versione in vigore dal 28 gennaio 1871, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Che approva la Convenzione per la cessione al Municipio di Genova di quell'Arsenale marittimo e del cantiere della Foce |
| Estremi | Legge 31 dicembre 1870, n. 6177 |
| Partizione | Convenzione |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1871 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-per-la-cessione-al-municipio-di-genova-di/convenzione-art-20/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it